



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 20

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 21 marzo 2025

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 21 marzo 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 5/3/2025, pervenuto in pari data, prot.n. 588, del tesserato Sig. Enea Shpella, allenatore della Unione Rugby Provincia di Alessandria ASD, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta nella riunione del 18 (*sic!*) febbraio 2025, Comunicato n.13, pubblicato in data 5/3/2025, con cui, in riferimento alla gara del Campionato Under 18 Regionale, fase interregionale, girone 2, Amatori Verbania Rugby ASD v Unione Rugby Provincia di Alessandria ASD, disputata in data 23/2/2025, ha sanzionato il reclamante con l'interdizione di tre mesi (dal 24/2/2025 al 23 maggio 2025 compresi) per l'infrazione dell'art. 28/1, lett. b), (proteste arbitro), e lett. e), (espulso non esce dal campo), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* il sig. Enea Shpella, nella qualità di allenatore della Unione Rugby Provincia di Alessandria (URPA) ASD, ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone la revoca o la parziale riforma, con conseguente riduzione della sanzione comminata.

Nel proprio reclamo il sig. Shpella lamentava di non aver proferito espressioni offensive nei confronti dell'arbitro e, una volta espulso da questi nel corso dell'intervallo, di essersi allontanato regolarmente dal campo prima dell'inizio del secondo tempo di gioco.

Il reclamante concludeva il proprio atto chiedendo di essere sentito personalmente ai sensi dell'art. 61/7 del Regolamento di Giustizia per poter precisare i contenuti del proprio reclamo.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 11/3/2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 15/3/2025 da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio compariva da remoto il sig. Enea Shpella il quale, dopo aver premesso di non aver mai subito nel passato un provvedimento sanzionatorio nella veste di allenatore ed educatore, precisava i fatti oggetto di reclamo insistendone per l'accoglimento.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva riservandosi il deposito della motivazione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalle circostanze che il sig. Enea Shpella, in occasione della gara del Campionato Under 18 oggetto del reclamo, Amatori Verbania Rugby ASD v Unione Rugby Provincia di Alessandria ASD, disputata in data 23/2/2025, avrebbe protestato nei confronti dell'ufficiale di gara e successivamente, una volta espulso, non avrebbe provveduto ad abbandonare il terreno di gioco.

Al riguardo, preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale costituisce prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, riguardo ai fatti oggetto del reclamo, il sig. Lepore Juan Ricardo Alberto, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *"Nel primo tempo della partita l'allenatore di URPA, Shpella Enea tessera FIR 183156, contesta una mia decisione e faccio un avvertimento che non è ben accolto da parte dell'allenatore, prendo la decisione di lasciare passare e dopo nell'intervallo richiamare nuovamente l'allenatore per dirgli che un atteggiamento del genere non sarà consentito. Nell'intervallo, appena finito il primo tempo mi rivolgo alla panchina di URPA e chiamo l'allenatore che si rifiuta venire argomentando che doveva parlare con i suoi giocatori, lo chiamo nuovamente dicendo che sono l'arbitro y devo fargli un avvertimento, e nuovamente si rifiuta, lo chiamo con un tono deciso e mi risponde tu non sei il padrone per chiamarmi. Io le faccio l'avvertimento, se c'è una nuova contestazione o dovrò espellere. L'allenatore mi contesta in maniera sgarbata "fai lo che vuoi, siamo in due che dobbiamo andare via". Non accettando il*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

comportamento dell'allenatore nel mio confronto, le dico che è espulso, l'allenatore in un atteggiamento di sfida nel mio confronto risponde "fammi vedere il cartellino rosso". Le dico che è espulso e le faccio vedere il cartellino rosso, l'allenatore ignorando il cartellino rosso va con i suoi giocatori che erano in campo per dargli indicazioni, e le dico "Allenatore lei è espulso non può rimanere in campo". L'allenatore ignora mia decisione e si rifiuta uscire dal campo, questa scena se ripete tre volte, io dicendole che era espulso y doveva uscire del campo e l'allenatore sfidando le mie decisioni si rifiutava uscire. Finalmente dopo de tre richiami e dopo di diversi dispetti nel mio confronto l'allenatore lascia recinto di gioco e va in tribuna".

Ciò posto, se dall'esame del referto arbitrale e da quanto acquisito alla camera di consiglio risulta evidente che il Sig. Shpella, una volta espulso dall'arbitro, non abbia subito abbandonato il terreno di gioco durante l'intervallo, condotta che integra l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, lo stesso non si può dire riguardo all'altra condotta addebitata dal Giudice Sportivo Territoriale all'odierno reclamante.

Come si ricava proprio dal referto arbitrale, il Collegio osserva, infatti, che la condotta posta in essere dal sig. Shpella non possa integrare i requisiti di cui all'art. 28/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, in quanto lo stesso arbitro non ha inteso sanzionare le proteste del reclamante, ma di redarguirlo nell'intervallo, come precisato nel referto (*"prendo la decisione di lasciare passare e dopo nell'intervallo richiamare nuovamente l'allenatore. . ."*), mentre il Sig. Shpella non ha obbedito agli inviti dell'arbitro di avvicinarsi per chiarimenti che, semmai, può integrare, seppur in modo lieve, il comportamento irrispettoso di cui all'art. 28/1, lett. c), dello stesso Regolamento.

Considerata la mancata integrazione dell'illecito di cui all'art. 28/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia in capo al reclamante, alla luce della condotta complessiva assunta da quest'ultimo, questa Corte, in ragione del potere discrezionale nella irrogazione della sanzione riconosciute dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene adeguata al caso di specie la pena di 45 giorni di interdizione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 28/1, lett. b), c) ed e) e 14 del Regolamento di Giustizia;

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta impugnato, sanziona il Sig. Shpella Enea, allenatore della Unione Rugby Provincia di Alessandria A.S.D. con l'interdizione di 45 giorni (dal 24/02/2025 al 9/04/2025 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 14 - 22 marzo 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asato